

CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 1 del 16 luglio 2020

Riunione del 19 dicembre 2019

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Fabio Gullotta
Componenti: Avv. Francesca Romana Pettinelli

CFA 7/19/2020-10/19/20 – Reclamo del tesserato Filippo Caratozzolo e della ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI, avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale, con decisione C.U. 20 del 4 Novembre 2019

Con C.U. 20 affisso il 04/11/2019 il Tribunale Federale aveva ritenuto sussistenti, tra Filippo CARATOZZOLO e ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI, contrasti tali da non rendere perseguibile il rapporto sportivo. Aveva escluso, nel contempo, una responsabilità diretta della ASD Coselli nella causazione degli eventi posti alla base della richiesta formulata dall'atleta CARATOZZOLO e, per tali motivi, aveva confermato il provvedimento di svincolo disposto dalla CTA Sezione distaccata del Triveneto, subordinandolo tuttavia al pagamento di un indennizzo ridotto da €6.000,00 ad €1.500,00.

L'atleta CARATOZZOLO presentava quindi reclamo innanzi a questa Corte Federale d'Appello riproponendo i motivi già esposti nelle precedenti fasi del procedimento. Deduceva la incompatibilità ambientale per fatti imputabili alla società ed alla propria dirigenza (che di fatto violavano i doveri di lealtà e probità sportiva), culminati in contrasti fisici e verbali nonché nella mancata autorizzazione ad allenarsi in altro sodalizio (se non nel periodo 15.05/30.06) ed a partecipare ad un torneo universitario (CUS Trieste). A sostegno della responsabilità del Sodalizio, l'atleta ribadiva l'aggressione fisica subita da parte del dirigente della ASD Centro Gioco sport A. Coselli, avvalorata da: dichiarazioni testimoniali; esposto alla Procura Federale; decreto di rinvio a giudizio Procura Penale; chiusura indagini Procura Fipav. Precisava infine che l'incompatibilità era stata determinata dal Sodalizio che, di fatto, non aveva preso le distanze dal comportamento del dirigente difendendolo apertamente e facendo così venire meno il rapporto fiduciario con l'atleta. Chiedeva quindi la riforma della decisione del Tribunale Federale con scioglimento del vincolo addebitabile al Sodalizio ed in subordine la rideterminazione dell'indennizzo tenuto conto degli importi già versati dall'atleta.

Parimenti la ASD Coselli proponeva reclamo limitando sostanzialmente la contestazione al *quantum* dell'indennizzo reputando, a parità di presupposti e/o di elementi di valutazione, troppo rilevante la differenza tra le determinazioni assunte dalla Commissione Tesseramento Atleti Sezione distaccata del Triveneto e dal Tribunale Federale. Rilevava inoltre che il sodalizio indicato dall'atleta per poter svolgere gli allenamenti (sul presupposto comunque di non avere alcuna "velleità pallavolistica") non militava solo in prima divisione (come affermato) ma anche nel campionato di Serie C maschile e che la mancata rappresentazione di tale circostanza poteva aver influito sulla decisione finale.

Chiedeva quindi la conferma dell'importo di svincolo già fissato dalla Commissione Tesseramento in €6.000,00, ovvero secondo giustizia.

In via preliminare, ai fini della decorrenza dei termini, si precisa che nel corso del procedimento la CFA ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni per la presentazione di note e conseguentemente ha sospeso i termini ex art. 34 R.G.

Nel merito si osserva quanto segue.

Dalla lettura degli atti emerge una evidente incompatibilità tra atleta e Sodalizio che non rende possibile il sano e proficuo svolgimento dell'attività sportiva.

La "incompatibilità ambientale" consiste infatti in una situazione evidentemente irreversibile nei rapporti tra i soggetti coinvolti, che non consente la prosecuzione del vincolo sportivo, secondo quelli che sono i principi ispiratori su cui si fonda la F.I.P.A.V. volti a tutelare la crescita sportiva degli atleti ma anche l'interesse delle società alla corretta e valida formazione di questi ultimi.

Le circostanze (anche disciplinari) che hanno determinato il venir meno del rapporto di fiducia sono oggetto di valutazione in altre sedi (giustizia federale ed ordinaria) e non competono al presente procedimento, che riguarda solo ed esclusivamente la legittimità dello scioglimento del vincolo sportivo e la determinazione dell'indennizzo.

La richiesta presentata dal CARATTOZZOLO si fonda su una evidente incompatibilità, culminata in una serie di circostanze ed azioni di varia natura che hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto tra atleta e società di appartenenza. Di tutto ciò vi è evidenza in atti.

Non si ritiene infatti ammissibile la ricostruzione effettuata dall'atleta secondo la quale il venir meno del rapporto di fiducia sia stato, tra le altre cose ed in conclusione, determinato dalla difesa del Sodalizio assunta nei confronti del proprio dirigente.

Infatti: 1) il rapporto Sodalizio/dirigente tiene conto di valutazioni interne non riguardanti l'atleta; 2) non è concepibile l'aspettativa – aprioristica – per cui in caso di dissidi tra atleta e dirigente debbano essere adottati provvedimenti nei confronti di quest'ultimo; 3) si deve tenere conto della necessità di tutelare i sodalizi ed il vincolo sportivo degli atleti che, altrimenti, a fronte di qualsivoglia problematica (con altri tesserati) sarebbero liberi di richiedere lo scioglimento "*sic et simpliciter*".

Per tale motivo il R.A.T. prevede il procedimento coattivo di svincolo, da percorrere quando sussistano motivi che rendano di fatto improseguibile il rapporto sportivo, valutabili caso per caso previa verifica dell'equità dello scioglimento del vincolo, alla luce del contemperamento delle differenti esigenze di atleta e sodalizio.

Ciò per salvaguardare anche l'interesse generale della F.I.P.A.V. allo sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo.

Nel caso di specie non vi è dubbio, quindi, che sussistano validi motivi per lo svincolo, come stabilito dalla Commissione Tesseramento Atleti Sezione distaccata del Triveneto e ribadito dal Tribunale Federale.

Parimenti non vi è dubbio, però, che a tale scioglimento debba seguire la individuazione di un indennizzo per il necessario contemperamento degli interessi che, in parziale riforma del provvedimento reso dal Tribunale Federale, viene determinato in via equitativa in **€3.000,00**.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello in parziale modifica del C.U. 20 del 04.11.2019 reso dal Tribunale Federale, conferma lo svincolo dell'atleta Filippo CARATTOZZOLO dalla ASD Centro Gioco sport A. Coselli, disponendo in favore del sodalizio un indennizzo di **€3.000,00**.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso all'albo il 16 luglio 2020